

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 è adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Marzo 2019, per l'approvazione delle modifiche effettuate.

PARTE GENERALE

INDICE

PARTE GENERALE	2
1. LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA.....	4
1.1 Natura giuridica della responsabilità.....	4
1.2 Principi essenziali della responsabilità	6
1.3 Definizioni	9
1.4 Novità legislative e giurisprudenziali in ambito di responsabilità ex D.Lgs. 231/01.....	10
1.4.1 La disciplina dei reati tributari e del reato di autoriciclaggio	10
1.4.2 La modifica della fattispecie delle false comunicazioni sociali	17
1.4.3 L'introduzione dei nuovi ecoreati.....	19
1.4.4 L'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	19
1.4.6 L'introduzione dei reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	23
1.4.7 L'introduzione dei reati di razzismo e xenofobia	23
1.4.8 Legge n. 30.11.2017 n. 179 (g.u. 14.12.2017) sul c.d. "whistleblowing" e le conseguenze sul modello 231	25
2. DATI DELLA SOCIETÀ	26
2.1 Dati identificativi della Società e sedi.....	26
2.2 Forma giuridica	26
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	26
3.1 Oggetto sociale come da Statuto	26
3.2 Attività di fatto esercitata dalla Società.....	27
4. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	28
4.1 Organo Amministrativo	28
4.2 Rappresentanza della Società	29
4.3 Organi delegati e procuratori speciali	29
4.4 Organi sociali di controllo.....	31
4.5 Organigramma organizzazione societaria	31
4.6 Rapporti con società terze	32
4.7 La contribuzione dei soci.....	32
5. STRUTTURA AZIENDALE	32
5.1 Personale occupato nella Società.....	32
5.2 Organigramma aziendale	33
6. STORIA DELL'IMPRESA.....	33
6.1 La storia	33
6.2 Certificazioni	34
6.3 Politica strategica d'impresa e Modello 231 integrato.....	35
7. FONTI NORMATIVE	36
7.1 Le fonti internazionali in materia di responsabilità penale d'impresa	36
7.2 Le fonti nazionali in materia di responsabilità penale d'impresa.....	37

1. La responsabilità penale d'impresa

1.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, non esisteva nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti. Dei reati commessi all'interno di tali soggetti rispondeva esclusivamente la persona fisica che aveva perfezionato l'azione criminosa, rimanendo impunita l'organizzazione all'interno del quale la stessa si era verificata. Tale organizzazione tuttavia, il più delle volte, aveva avuto interesse o comunque aveva tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Il legislatore italiano è quindi intervenuto assecondando l'esigenza, sorta in ambito internazionale e comunitario, di prevedere un sistema punitivo a carico delle persone giuridiche. Con l'adozione del D.Lgs. 231/2001 è stato creato quindi un nuovo genere di responsabilità che, pur presentando i tratti essenziali del sistema penale in "veste" amministrativa, ha delineato un "terzo genere" di responsabilità che trova applicazione sia per Enti forniti di personalità giuridica che per Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

In questo modo nel nostro ordinamento, nonostante la normativa introdotta nel 2001, è rimasto valido il classico principio costituzionale dell'art. 27 che sancisce la responsabilità penale soltanto della persona fisica.

Non ammettendo il nostro diritto positivo la responsabilità penale a carico delle persone giuridiche¹, infatti, il legislatore non ha affrontato la questione di una riforma della Costituzione, ritenendo di poter individuare possibili meccanismi sanzionatori parapenali da potere adottare ugualmente a carico diretto degli Enti.

Il legislatore italiano con Legge n. 300 del 29/09/2000 all'art. 11 ha delegato il Governo a recepire nell'ordinamento giuridico i principi enunciati nei seguenti provvedimenti europei:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26/05/1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri;
- Convenzione OCSE di Parigi del 17/12/1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che prevede i paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche da sanzionare.

In particolare l'art. 11 contiene la delega al Governo:

“ad emanare [...] un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle Società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Il contenuto di questa delega introduce nell'ordinamento giuridico italiano una novità assoluta prevedendo, per la prima volta, una responsabilità che viene definita amministrativa e che colpisce entità giuridiche (anche prive di personalità giuridica)².

Gli elementi caratterizzanti tale responsabilità, espressamente indicati dalla Legge Delega, sono i seguenti:

¹ Ciò per la vigenza dello storico principio individualistico di origine romanistica “*Societas delinquere non potest*”.

² Ciò nei limiti in cui tali entità non svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- “la responsabilità nasce unicamente in relazione alla commissione di reati” previsti da normativa specifica (art. 11 lett. a, b, c, d);
- la responsabilità sorge solo per “reati commessi, a loro (dell’entità giuridica) vantaggio o nel loro interesse” (art. 11 lett. e);
- i soggetti che devono commettere i reati presupposto, per determinare tale responsabilità, sono persone fisiche che svolgono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione ovvero esercitano anche di fatto i poteri di gestione e di controllo (art. 11 lett. e);
- i reati possono altresì essere commessi da soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche sopra menzionate e la responsabilità dell’entità giuridica si concretizza quando la commissione del reato è stata resa possibile dalla “inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni” (art. 11 lett. e);
- esclusione della responsabilità delle entità giuridiche nei casi in cui l’autore del reato lo abbia commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi (art. 11 lett. e).

Seguono, nella Legge Delega, indicazioni in relazione a natura e limiti delle sanzioni che dovranno essere previste in conseguenza dell’accertamento della responsabilità (art. 11 lett. f, g, h, i, l, m, n, o, p).

Una particolarità per il sistema giuridico italiano è introdotta dall’art. 11 lett. q), dove si dispone che il legislatore delegato dovrà prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli Enti siano applicate dal giudice competente a conoscere del reato, e quindi dalla magistratura penale. Allo stesso tempo si precisa che per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa si applichino, in quanto compatibili le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

La Legge Delega prevede la tipologia dei reati che fanno nascere la responsabilità amministrativa dell’Ente; tale catalogo si è ampliato negli anni attraverso l’inserimento, tra gli altri dei reati previsti agli artt. 589 e 590 c.p. commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio nonché il reato di autoriciclaggio.

Il D.Lgs. 231/2001 confermando nel fondamento della responsabilità dell’Ente e nella disciplina sanzionatoria, come evidenzia la Relazione accompagnatoria, che *“il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione”*, introduce tuttavia delle innovazioni rispetto alla previsione della Legge Delega.

Si legge nella Relazione:

“all’Ente viene in pratica richiesta l’adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio – reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati”.

In altri termini il Decreto ha introdotto un “effetto premiale” che comporta l’esenzione da responsabilità dell’Ente, allorché venga “adottato il Modello” e lo stesso venga “efficacemente attuato” secondo la disciplina esplicitata nel decreto legislativo.

Il Modello altro non è che un sistema di organizzazione, gestione e controllo delle attività dell’Ente contenente protocolli di prevenzione dal tentativo e dalla commissione di reati previsti dalla legge.

Questa previsione è diretta ad ottenere che le imprese applichino le regole di buona organizzazione interna, con previsione delle modalità di esercizio delle attività secondo norma, al fine di evitare che tali modalità possano essere terreno di coltura di reati.

Il legislatore ha ritenuto che questo sia il miglior modo per emarginare i fenomeni di criminalità e di illegalità delle imprese e nelle imprese e per garantire che l’eventuale accadimento dei reati rimanga un fatto eccezionale e non facilmente ripetibile.

L'effetto preventivo/impeditivo dei reati presuppone l'esistenza di un Modello che l'Ente deve aver adottato ed attuato prima che il reato sia stato commesso o tentato. Tuttavia, al fine di agevolare il più possibile il raggiungimento di un'organizzazione operante nella liceità, la norma ha previsto altresì la possibilità per l'Ente di dotarsi del c.d. Modello riparatore. Si tratta della facoltà per l'Ente di predisporre, dopo la commissione del reato il Modello che consentirà comunque alcuni effetti premianti (riconducibili prevalentemente al trattamento sanzionatorio erogato).

In conclusione la responsabilità amministrativa diretta ed autonoma dell'Ente è fondata sulla "colpa di organizzazione", ma è previsto che possa essere esclusa se l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "prima della commissione del fatto" Modelli di Organizzazione e di Gestione "idonei a prevenire" i reati specificamente previsti dalla legge come presupposto della responsabilità medesima.

1.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ

a) La responsabilità degli "Enti" per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1, co. 1, D.Lgs. 231/01)

Il D.Lgs. 231/01 pone a carico di Società ed Enti un preciso "obbligo di legge": quello di dotarsi di un'organizzazione e di presidi tesi a prevenire la commissione di reati presupposto specificamente indicati, nel proprio interesse o vantaggio, da parte di soggetti "apicali" o "sottoposti" che operano all'interno della Società o dell'Ente.

La commissione di tali reati da parte dei suddetti soggetti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, è infatti attribuita a sua responsabilità diretta per "colpa di organizzazione", oltre che a responsabilità della persona fisica agente. All'Ente si applicheranno pertanto le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Come le norme che dettano una disciplina sanzionatoria per chi realizzi una determinata condotta, commissiva od omissiva, contengono un preciso obbligo per la persona fisica di astenersi dal porre in essere tale condotta, analogamente la disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. 231/01 determina l'obbligo in capo alla Società o Ente di far sì che i soggetti operanti all'interno o all'esterno, si astengano dal porre in essere condotte costituenti reati presupposto nel suo interesse o vantaggio.

Il Legislatore italiano, considerando che l'entità giuridica agisce non direttamente ma per il tramite di persone fisiche³ e che, pertanto, non è pensabile che la Società od Ente possa in alcun modo "impedire" di fatto la commissione di reati da parte delle persone fisiche stesse, ha individuato un "comportamento" minimo sufficiente che se realizzato dalla Società od Ente determina la sua esenzione dalla responsabilità. Questo comportamento è costituito dall'adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e 30 D.Lgs. 81/08.

Si parla, dunque, comunemente di "onere" quanto all'adozione di tale Modello di Organizzazione e Gestione, nel senso che la mera assenza di tale Modello, al di fuori dei casi di commissione di un reato presupposto che presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.Lgs. 231/01, non è un fatto di per sé perseguito o sanzionato.

Ciò non toglie che la disciplina del D.Lgs. 231/01 detta comunque un "obbligo" in capo a Società ed Enti, ponendo a loro carico la responsabilità dell'inosservanza e prevedendo le relative gravi sanzioni.

b) Reati presupposto della responsabilità

Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nella Sezione III "Responsabilità amministrativa da reato" del D.Lgs. 231/01, dalla cui commissione o tentativo di commissione origina la responsabilità amministrativa dell'Ente.

³ Mediante il principio della cosiddetta "immedesimazione organica".

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

c) Soggetti destinatari (art. 1, D.Lgs. 231/01)

Le disposizioni si applicano a:

- Enti forniti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Le disposizioni non si applicano a:

- Stato ed Enti pubblici territoriali;
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Altri Enti pubblici non economici.

d) Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.Lgs. 231/01)

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;

in presenza degli ulteriori presupposti di seguito individuati, determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente.

Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25-ter D.Lgs. 231/01:

- amministratori, direttori generali o liquidatori.

Sono da considerarsi “apicali” a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto “Amministratore occulto”.

e) Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.Lgs. 231/01)

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente, se è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei “soggetti apicali” (v. *infra* definizioni).

f) Il requisito dell'interesse e del vantaggio (art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/01)

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- “interesse” implica la finalizzazione di un reato all'acquisizione di una utilità per l'Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

La valutazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell'accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all'Ente un'utilità intesa come qualsiasi effetto positivo;

- “vantaggio” è la concreta acquisizione di un'utilità economica o altra utilità da parte dell'Ente come conseguenza del reato.

Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, ponendosi quindi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l'Ente ha in effetti tratto da questo un concreto effetto vantaggioso.

Per quanto concerne i reati colposi, primi tra tutti i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i concetti di “interesse” e “vantaggio” sono stati oggetto di specifica interpretazione da parte della Magistratura.

Sussiste infatti un apparente contrasto tra i concetti stessi e gli effetti invece assolutamente negativi che notoriamente derivano all'Ente dal verificarsi di un infortunio grave o mortale.

È stato quindi precisato che “l'interesse” e il “vantaggio” non devono essere valutati quali effetto positivo prospettato, nel primo caso, o conseguenza realizzata, nel secondo, dell'evento morte o lesione, il che sarebbe evidentemente impossibile.

Interesse e vantaggio devono essere invece rapportati alla condotta commissiva od omissiva posta in essere in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ciò in quanto tale condotta ben può determinare un'utilità per l'Ente, ad esempio in termini di risparmio di costi (cfr. ad es. Cass. Sez. Un. n. 38343/2014 (cd. caso Thyssen Krupp); Trib. Trani – Sez. Distaccata Molfetta, sentenza del 26.10.2009).

Sussistono pertanto tali requisiti laddove chi ha violato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha con ciò inteso portare un'utilità all'Ente, o ha di fatto con ciò determinato un effetto positivo, anche in termini di risparmio, benché dall'evento morte o lesioni poi verificatosi l'Ente abbia in realtà subito solo gravi conseguenze dannose.

g) *Esenzione dalla responsabilità amministrativa (art. 5, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 7 co. 1 e 2, D.Lgs. 231/01)*

- L'Ente non risponde se le persone hanno agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 co. 2 D.Lgs. 231/01).
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti in posizione apicale**, se prova che:
 1. l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 co. 1 lett. a D.Lgs. 231/01);
 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli Enti di piccole dimensioni tale compito può essere svolto direttamente dall'Organo dirigente (art. 6 co. 1 lett. b e co. 4 D.Lgs. 231/01);
 3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al punto precedente (art. 6 co. 1 lett. d D.Lgs. 231/01);
 4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione (art. 6 co. 1 lett. c D.Lgs. 231/01). Da tale ultima previsione si ricava l'importante principio in base al quale non è chiesto alla Società di “impedire” ed “escludere in concreto” che siano realizzati reati presupposto, cosa di per sé impossibile, ma di creare un sistema di organizzazione tale che il reato possa essere commesso solo aggirando i presidi di prevenzione costituiti da procedure ed eludendo con l'inganno i sistemi di controllo predisposti.

- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apicali, se:
 1. la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 co. 1 D.Lgs. 231/01);

se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questa ipotesi è per norma "In ogni caso ... esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7 co. 2 D.Lgs. 231/01).

1.3 DEFINIZIONI

Modello Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 integrato con l'art. 30 D.Lgs. 81/08 della Società per la prevenzione della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Organo dirigente È l'Organo di amministrazione al quale spetta la gestione dell'Impresa e che compie le operazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). È il Soggetto tenuto ad adottare ed efficacemente attuare il Modello (art. 6 co. 1 lett. a D.Lgs. 231/01) e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni per mantenerlo in continua tenuta di congruità con i rischi reato dell'Impresa.

Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.Lgs. 231/01): a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente. Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25ter D.Lgs. 231/01: amministratori, direttori generali o liquidatori. Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.Lgs. 231/01) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori dipendenti di soggetti terzi che operano per l'Ente in base a rapporti di somministrazione o distacco;
- lavoratori con contratto di lavoro a progetto e occasionale;
- collaboratori esterni, quali agenti, concessionari alla vendita, franchising, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti;

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- prestatori di attività in outsourcing, in base a contratto d’opera, appalto d’opera, appalto di servizi.

Attività sensibile Processo o attività all’interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Quote Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è regolato dall’art. 11 che individua i criteri di determinazione dei due parametri, consistenti nel numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) e nel valore delle stesse, attraverso i quali viene stabilito l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare all’Ente. Il valore della singola quota può andare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

Organismo di vigilanza (O.d.V.) “Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” al quale l’Ente ha affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento” (art. 6, co. 1, lett. b D.Lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 co. 3 c.p. il modello organizzativo deve prevedere “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate...” (art. 30, co. 4 D.Lgs. 81/08).

Sistema sanzionatorio “Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 7, co. 4, lett. b D.Lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p. il modello deve prevedere “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 30, co.3, D.Lgs. 81/08).

Codice Etico e di Comportamento Documento ove sono contenuti i principi e le linee di condotta adottate dall’Ente, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che l’Ente riconosce come proprie sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i soggetti apicali, dipendenti e collaboratori esterni.

1.4 NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01

1.4.1 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI E DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Attualmente, il D.Lgs. 231/2001 non comprende espressamente i reati tributari all’interno del novero dei reati presupposto che possono determinare la responsabilità dell’Ente. Ciò nonostante dottrina e giurisprudenza da tempo discutono circa la possibilità che tali reati possano fare già parte del catalogo di quelli presupposto, pure in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso.

Lo scopo di questo paragrafo è pertanto quello di analizzare i tratti salienti del dibattito per chiarire se le violazioni tributarie possano indirettamente determinare la responsabilità amministrativa dell’Ente dipendente da reato. Ritenere che i reati tributari possano far parte del novero dei reati presupposto, anche in mancanza di espressa previsione, non è una questione di rilevanza meramente teorica. Se infatti, si dovesse concludere per la sussumibilità degli illeciti tributari tra i reati presupposto, diverrebbe indispensabile, nel presente lavoro, valutare anche questo rischio e predisporre un sistema di protocolli in grado di ridurlo o eliminarlo.

Le violazioni tributarie sono enunciate nel D.Lgs. n. 74/2000, che prevede i reati di:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- c) dichiarazione infedele (art. 4);

- d) omessa dichiarazione (art. 5);
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- g) omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- h) omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- i) indebita compensazione (art. 10 quater);
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Si riportano di seguito, sinteticamente ed in modo puntuale, gli aspetti più significativi della situazione normativa ed interpretativa attuale.

a) Il riconoscimento della responsabilità dell'Ente per gli illeciti tributari commessi all'interno dei reati transnazionali

Una prima ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari avviene mediante l'accertamento delle cd. "frodi carosello" di rilievo internazionale.

Si tratta di un meccanismo fraudolento riguardante il parziale versamento dell'Iva, o la sua totale omissione, attuato mediante una serie di operazioni commerciali di compravendita di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione europea, al termine del quale l'Ente (italiano) acquirente detrae l'Iva nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata.

Tali operazioni, che si caratterizzano per un chiaro intento fraudolento, si realizzano attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed asseritamente compiute in diversi stati, e richiedono un'articolata associazione a delinquere ex art. 416 c.p. se non addirittura di tipo mafioso ex art. 416-bis, configurandosi uno dei reati transnazionali per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi dell'art. 10, comma 10, Legge n. 146/2006⁴.

Alla luce dell'art. 3 della citata legge, un reato si considera transnazionale qualora sussistano le seguenti condizioni:

⁴ L'art. 10, Legge n. 146/2006, prevede che "In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. la condotta illecita deve essere, alternativamente:
 - commessa in più di uno Stato;
 - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

In ordine all'ipotesi poco sopra descritta, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28960/2014, ha espressamente riconosciuto la responsabilità amministrativa degli Enti, in base al D.Lgs. 231/2001, anche per la commissione di reati tributari se questi rientrano nel programma associativo dell'organizzazione criminale transnazionale⁵. Ecco dunque che tramite il reato associativo transazionale, cui viene espressamente applicata la disciplina del D.Lgs. 231/2001 in argomento dall'art. 10 della Legge 146/2006, i reati tributari, in presenza di determinate condizioni di "internazionalità", possono generare la responsabilità dell'Ente.

b) Il reato di associazione per delinquere e i reati tributari come reati-fine

Un'altra possibilità di riconoscimento della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente per la commissione di reati tributari, sarebbe rinvenibile tramite la fattispecie di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., anche di tipo mafioso, ex art. 416-bis c.p., espressamente incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto.

Sul punto, invero, si rilevano orientamenti contrastanti all'interno della giurisprudenza.

Una prima interpretazione riconosce la responsabilità "penale" dell'Ente anche per i reati tributari, quali reati fine dell'associazione per delinquere.

In tal senso, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 24841 del 6 giugno 2013, relativa ad un caso riguardante la commissione, da parte di una società, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001 e legittimato l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, per un valore corrispondente al prodotto complessivo del reato⁶.

⁵ Cfr. Cass. Pen. 14 ottobre 2015, n. 46162, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, ove si proceda per associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di reati non previsti tra quelli fondanti la responsabilità dell'Ente, nella specie i reati tributari, il profitto confiscabile all'Ente può consistere nel complesso di vantaggi direttamente conseguente dall'insieme dei reati-fine, in quanto detto complesso di vantaggi è imputabile all'associazione, autonoma dai reati-fine, l'esecuzione dei quali è però agevolata dall'esistenza della stabile struttura organizzativa e del comune progetto delinquenziale costituenti i requisiti dell'associazione stessa.

⁶ La Corte di Cassazione n. 24841/2013 ha precisato che "il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537)" e che, quindi, "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto".

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Di senso opposto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3635 del 20 dicembre 2013, ha escluso che la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 possa essere ricollegata a reati diversi dai reati presupposto espressamente indicati negli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001 per il solo fatto che questi costituiscano reati-fine di quello di associazione per delinquere.

Tale estensione consisterebbe, a dire della Suprema Corte, in una chiara violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal Legislatore: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’Ente.

c) Il rapporto tra il reato di autoriciclaggio e i reati tributari

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., che testualmente prevede: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

La predetta Legge interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti prevedendo l’inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Segnatamente, l’Ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

L’inserimento del reato di autoriciclaggio potrebbe costituire un’ulteriore porta per il surrettizio accesso dei reati tributari all’interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Ciò in quanto proprio i reati tributari potrebbero costituire l’antecedente criminoso necessario per la configurazione del reato di autoriciclaggio, posto in essere al fine di reimpiegarne il profitto in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza.

Ciò premesso, però, si rilevano le seguenti questioni:

- per potersi configurare la fattispecie dell'autoriciclaggio del provento dei reati tributari è necessaria la preventiva consumazione del delitto presupposto⁷;
- i reati tributari si consumano nel momento in cui la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva infedele viene presentata dal contribuente o nel caso in cui la dichiarazione stessa non venga presentata entro i termini previsti per legge, con conseguente errato versamento delle imposte dovute;
- l'autoriciclaggio si realizza nei limiti in cui le somme derivanti dal compimento dei suddetti reati fiscali vengono reimpiegate dall'Ente all'interno delle attività imprenditoriali o finanziarie, trasferite in altri conti correnti o reimpiegate in diverse attività.

Il problema principale che si pone, quindi, è relativo alla consumazione del reato tributario presupposto che dovrebbe avvenire in un momento antecedente rispetto all'impiego da parte dell'Ente delle somme configuranti il profitto del reato. Infatti, generalmente, tali somme vengono utilizzate prima della presentazione della dichiarazione fiscale in quanto la stessa viene presentata l'anno successivo rispetto al periodo fiscale di riferimento.

Per concretizzare la problematica si riporta un esempio relativo alla vendita di un prodotto o servizio senza la relativa fattura e con incasso da parte dell'Ente del provento, e contestuale impiego dello stesso all'interno dell'attività aziendale. Così strutturato, il reato di autoriciclaggio non è immediatamente configurabile in quanto il reimpiego delle somme avverrebbe in un momento precedente alla consumazione del reato tributario presupposto, ovvero prima che la dichiarazione fiscale o la dichiarazione IVA infedele sia stata presentata⁸.

Ciò precisato, in ogni caso, sussiste la possibilità di un reimpiego di denaro anche successivamente rispetto alla dichiarazione fiscale infedele, a fronte della effettiva generazione di un risparmio di imposta.

Infine, si evidenzia che il mero impiego di denaro all'interno dell'Ente, senza la creazione concreta di un ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, non è idoneo a configurare il reato di autoriciclaggio.

d) L'interpretazione della giurisprudenza sull'introduzione dei reati tributari come reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10561/2014, hanno evidenziato l'illogicità del mancato autonomo inserimento dei reati tributari tra quelli previsti nel D.Lgs. 231/01, rilevando come, proprio i reati tributari possano essere commessi nell'interesse o a esclusivo vantaggio dell'Ente, e come sia priva di giustificazione la loro esclusione dal novero dei reati presupposto, auspicando un solerte intervento del legislatore in materia.

In particolare, dalle argomentazioni riportate nella citata sentenza, è stato evidenziato il rischio che l'esclusione di tali illeciti dai reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 vanifichi l'esigenza di tutela delle entrate tributarie, per la quale è applicata la confisca ex art. 322 ter c.p. (disposta dall'art. 1, comma 143, Legge n. 244/2007), oltre che ex art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 (introdotta dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 158/2015). L'ipotesi che si vuole scongiurare è l'intestazione all'Ente di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato e sottrarre, così, tali beni alla confisca per equivalente, vanificando o rendendo più difficile la possibilità di recupero di beni pari all'ammontare del profitto di reato, qualora lo stesso sia stato occultato e non vi sia disponibilità di beni in capo agli autori del reato.

⁷ Si precisa che il reato si intende consumato quando si sono realizzati tutti gli elementi propri della fattispecie di reato (condotta, evento, nesso di causa; elemento oggettivo e soggettivo).

⁸ Come verrà meglio precisato nella Parte Speciale del presente Modello, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello UNICO SC e UNICO ENC), compresa quella unificata (redditi e IVA) scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, D.P.R. n. 322 del 1998).

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

e) *Il contrasto dottrinale sull'introduzione dei reati tributari all'interno del D.Lgs. 231/2001*

Si rileva un ampio dibattito dottrinale in merito all'opportunità di introdurre i reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, chi opta per la soluzione negativa espone le seguenti argomentazioni:

- la possibilità di irrogare comunque una sanzione amministrativa nei confronti dell'Ente attraverso il diritto vigente ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, secondo cui *“Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato”*⁹;
- la non delegabilità degli obblighi tributari in capo all'Ente, in quanto si tratta di obblighi di natura strettamente personale, e quindi non delegabili a terzi, ed inscindibili dal soggetto d'imposta (in questo caso, l'Ente). Non sarebbe, quindi, applicabile ai reati tributari la disciplina prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 che prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente per i reati presupposto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello 231;
- la pari afflittività del sistema tributario rispetto a quello penale;
- la necessità di evitare il moltiplicarsi di sanzioni a carico dell'Ente per uno stesso comportamento (ovvero l'applicazione della sanzione penale per la persona fisica, la sanzione tributaria per la persona giuridica e, ancora, la sanzione ex D.Lgs. 231/2001 per la persona giuridica);
- la possibilità di procedere comunque alla confisca ex D.Lgs. n. 231/01 in caso di contestazione dell'art. 416 c.p. o del reato transnazionale previsto dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In senso opposto, l'opinione dottrinale che vede con favore l'espressa introduzione dei reati tributari all'interno del D.Lgs. 231/2001 sostiene:

- la maggior efficacia complessiva del sistema sanzionatorio nei confronti della cd. *“criminalità tributaria”*;
- la non configurabilità di una *“duplicazione”* delle sanzioni per il medesimo illecito tributario in quanto nel panorama legislativo è già presente il riconoscimento di modelli punitivi che, in relazione al medesimo fatto, prevedono una responsabilità penale, una responsabilità amministrativa ed una

⁹ Si precisa, infatti, che al di là dell'inserimento o meno all'interno del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, nel panorama giuridico attuale, sono già presenti, in campo tributario, dei casi di responsabilità amministrativa in capo all'Ente.

In particolare:

- l'art. 7, D.l. n. 269/03, convertito con Legge n. 326/03, prevede che *“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”*.

- l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, dispone che: *“Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.”*

Quest'ultima norma prevede il diritto di regresso nei confronti di colui che ha commesso l'illecito, a favore dell'Ente, della somma corrispondente alla sanzione applicata. Si evidenzia come, nonostante la facoltà di recuperare gli importi versati, sia ad ogni modo gravoso per l'Ente un esborso anticipato di denaro di incerto recupero.

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

responsabilità in capo all’Ente ex D.Lgs. n. 231/01 (si cita, anche se la questione è controversa¹⁰, la fattispecie del *market abuse*);

- la diversità e non sovrapposibilità del campo di applicazione delle normative, rispettivamente, il D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità dell’Ente, e il D.Lgs. 472/97 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, posto che la sanzione tributaria avrebbe un carattere meramente servente rispetto alla sanzione penale, e l’obbligo al relativo pagamento avrebbe natura solidale, stante il diritto di regresso nei confronti del coobbligato;
- l’ampliamento del ventaglio delle sanzioni applicabili ai reati tributari, posto che il D.Lgs. 497/1997 non prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive e della confisca, inserite all’interno del D.Lgs. 231/2001.

f) *Ulteriore rilevanza dei reati tributari*

Le violazioni tributarie assumono altresì rilevanza quali illeciti strumentali per la creazione di provviste extracontabili, attraverso le quali possono configurarsi altri reati, quali, ad esempio, il reato di corruzione e di false comunicazioni sociali

g) *Considerazioni finali*

Alla luce della disamina complessiva, stanti i contrasti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene che, in sede di redazione di un Modello ex D.Lgs. 231/2001, la valutazione del rischio di commissione dei reati tributari risulti opportuna, se non addirittura doverosa.

Nello specifico, in base alla struttura e all’attività svolta dall’Ente e della cd. “propensione al rischio”, è possibile affrontare l’introduzione del reato di autoriciclaggio e, di conseguenza, l’eventuale inserimento dei reati presupposto dello stesso, in base a tre distinti approcci, di seguito enunciati.

I) *Approccio cd. “minimalista”*: basandosi sul mancato espresso inserimento dei reati tributari all’interno dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, considera gli ambiti a rischio di commissione degli illeciti già mappati all’interno del Modello, in quanto la condotta del reato di autoriciclaggio è la stessa di quella del reato di riciclaggio. In questo senso, basterebbe una mera integrazione del Modello 231 con regole etiche-comportamentali per gli ambiti identificati a rischio di commissione di delitti non colposi ad ora esclusi dai reati presupposto.

II) *Approccio a “maggiore cautela”*: seguendo un’ottica che considera la prevenzione dell’autoriciclaggio solo mediante l’impedimento del delitto non colposo che genera la provvista e che l’occultamento della provenienza illecita provvista potrebbe realizzarsi con la condotta stessa del reato presupposto, tale approccio sostiene la necessità di inserire nuovi protocolli nel Modello, volti a prevenire il rischio della commissione di ogni reato anche non già rientrante nel catalogo del D.Lgs. 231/2001 (es.: reati tributari, truffa in danno dei consumatori, usura, etc.).

III) *Approccio “progressivo”*: evidenzia la necessità di inserire appositi protocolli per le attività che potrebbero favorire la commissione del reato di autoriciclaggio e, quindi, anche la corretta gestione degli adempimenti fiscali, definendo i connessi indicatori di rischio e introducendo specifiche procedure in tal senso.

Le ipotesi I e II non paiono condivisibili in quanto:

¹⁰ Sul punto, la sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo sez. II del 4 marzo 2014 ha affermato che il sistema di sanzioni a doppio binario previsto dagli articoli 187 *quinquies* del TUF e 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001, viola il principio del *ne bis in idem*, sia nella sua concezione dogmatica, sia nella sua attuale applicazione in quanto il sistema del doppio binario non impedisce l’apertura di un procedimento penale in *idem* dopo l’adozione, da parte del competente organo giudiziario di controllo, di una decisione definitiva di condanna per illeciti amministrativi.

- il primo, denota una valutazione superficiale dell'introduzione del reato di autoriciclaggio e della portata applicativa di tale inserimento all'interno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001;
- il secondo, pare esageratamente garantista, con la conseguenza di appesantire il Modello di procedure che irrigidirebbero l'attività dell'Ente senza un'espressa richiesta legislativa.

L'ultimo approccio (III), invece, consente di affrontare gradualmente i rischi di commissione dei reati presupposto, anche se non direttamente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tutelando l'Ente dal rischio di commissione del reato di autoriciclaggio mediante l'inserimento di protocolli che disciplinano, in via generale, i comportamenti che potrebbero essere indicatori di rischio reato.

Ciò premesso, nel presente Modello la valutazione del rischio di commissione dei reati tributari è stata effettuata secondo una valutazione che tiene conto della probabilità di commissione delle violazioni tributarie da parte della Società e della presenza di un sistema di prevenzione del rischio reato predisposto dalla medesima.

1.4.2 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto delle modifiche al nostro ordinamento giuridico, novellando la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, del reato di associazione di tipo mafioso e dei reati societari, in particolar modo sulle false comunicazioni sociali.

Tale riforma legislativa ha inciso altresì sulla responsabilità amministrativa degli Enti, posto che i reati societari (e, in particolare, proprio le false comunicazioni sociali) rientrano tra i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Ante riforma, l'art. 2621 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione di pericolo, ovvero qualora non vi fosse danno per soci e creditori, mentre l'art. 2622 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come delitto di evento, ovvero qualora vi fosse stato un danno per soci e creditori a causa della falsa comunicazione.

La riforma ha provveduto ad eliminare la distinzione tra false comunicazioni sociali con o senza danno, le quali vengono ricondotte ad un'unica fattispecie incriminatrice, differenziandosi però a seconda che si tratti di una società non quotata (art. 2621 c.c.) oppure di una società quotata (art. 2622 c.c.).

Inoltre è stato introdotto l'art. 2621 bis (rilevante anche ai fini del D.Lgs. 231/2001) il quale si sostanzia in una fattispecie attenuante per il caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Nello specifico, le principali modifiche apportate dalla novella legislativa, e oggetto di conferma e chiarimento anche da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890/2016, si possono così riassumere:

- in luogo della precedente natura contravvenzionale, il Legislatore ha voluto conferire natura di delitto alle fattispecie sopra esposte, aumentando le sanzioni restrittive per i soggetti responsabili e le sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa in capo agli Enti;
- i reati post riforma sono tutti **reati di pericolo**, ampliando così le possibilità di incorrervi, non essendo necessaria la causazione di un danno materiale ma bastando il mero pericolo dell'accadimento del danno;
- i reati riformati sono punibili d'ufficio, escludendo quindi la necessaria procedibilità a querela di parte, salvo sussista l'ipotesi prevista nell'art. 2621 bis c.c. ultimo comma per le società non soggette

alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)¹¹;

- con riferimento all'elemento psicologico del reato viene mantenuto il dolo specifico, ma viene meno il dolo intenzionale di inganno;
- l'utilizzo dell'espressione "*fatti materiali rilevanti*", contenuta nel testo normativo, andrebbe letta, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, considerando *i*) la "*rilevanza*" in senso tecnico, utilizzando i principi della scienza contabile ed aziendalistica, *ii*) la "*materialità*" in rapporto alla funzione fondamentale dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, con l'evidenza che l'informazione stessa non debba essere "fuorviante" ovvero tale da influenzare in modo distorto le decisioni dei destinatari.
- la "*rilevanza*" viene utilizzata come criterio in sostituzione delle soglie di punibilità previste ante riforma, non contenute nel nuovo testo legislativo.

A seguito delle modifiche normative sopra descritte, occorre stabilire la rilevanza penale cd. "**falso valutativo**". L'importanza di tale chiarimento risiede sulla presenza nel bilancio di enunciati estimativi o valutativi, frutto di un'operazione concettuale consistente nell'assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l'eliminazione dal testo dell'art. 2621 c.c. delle parole "*ancorché oggetto di valutazioni*" costituisca, di fatto, un'abrogazione del falso valutativo in bilancio, il quale dovrebbe pertanto considerarsi penalmente irrilevante. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 33774/2015, ha ritenuto che, sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni "*è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva, consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*"¹².

Disattendendo l'orientamento espresso qualche mese prima, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 890/2016, ha sostenuto che il riferimento ai "*fatti materiali*" oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, in quanto di per sé idonei ad assolvere una funzione informativa qualora intervengano in contesti che implicino l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l'eliminazione dell'espressione "*ancorché oggetto di valutazioni*" non sia altro che un "alleggerimento" del testo normativo, espungendo una precisazione ritenuta superflua, che nulla toglie o aggiunge al contesto semantico di riferimento.

La citata pronuncia ha altresì ribadito il principio di chiarezza e veridicità del bilancio, già presente nella lettura sistematica del codice.

Ad avviso di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, ne conseguirebbe che:

¹¹ L'art. 1, comma 2, r.d. n. 276/1942, prevede che "*Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*"

¹² Cass. 16 giugno 2015 n. 33774; nello stesso senso, cfr. Cass. 22 febbraio 2016, n. 6916.

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- da un lato, la nuova formulazione della norma comprende tuttora la fattispecie di falso valutativo;
- dall'altro lato, le valutazioni stesse possono essere considerate false ove si basino su parametri oggettivi ed indiscussi.

Da ultimo, la Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza del 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ha affermato il seguente principio di diritto: *“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”*.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che, nonostante nella lettera del nuovo art. 2621 c.c. non sia fatto espresso riferimento ai cd. falsi valutativi, tali fattispecie siano ugualmente comprese all'interno della fattispecie incriminatrice e che, pertanto, debbano essere oggetto di valutazione al fine della redazione del presente Modello 231.

A seguito delle modifiche sopra esposte, è prevista:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2621 bis c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2622 c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (si precisa però che, nel caso di specie, tale reato non rileva per la Società in quanto non quotata in borsa).

1.4.3 L'INTRODUZIONE DEI NUOVI ECOREATI

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 c.d. “Ecoreati”, entrata in vigore il 29 maggio 2015, prevede l'introduzione dei nuovi reati ambientali che interessano anche la disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001.

Si tratta dei reati di:

- inquinamento ambientale, con applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- disastro ambientale, con applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- delitti colposi contro l'ambiente, con applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- delitti associativi aggravati in quanto l'associazione è diretta a commettere uno dei reati previsti dal nuovo titolo, con applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, con applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

1.4.4 L'INTRODUZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

L'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel Codice penale l'articolo il 603-bis che prevede il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale reato è stato successivamente modificato con Legge 29 ottobre 2016, n. 199,

recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (G.U. n. 257 del 3-11-2016); ad oggi la norma prevede:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»

Per effetto della medesima legge (art. 6, comma 1) è stato altresì compreso nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, con previsione di una sanzione che va da 400 a 100 quote.

1.4.5 LE MODIFICHE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E L'INTRODUZIONE DEL REATO DI ISTIGAZIONE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il decreto legislativo n. 38/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 15 aprile 2017 e attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, il decreto legislativo prevede la modifica dell'art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati ed introduce due nuovi articoli: l'art. 2635-bis c.c. relativo all'istigazione alla corruzione tra privati e l'art. 2635-ter c.c. relativo alle pene accessorie.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- a) la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- b) l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- c) la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- d) la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

a) Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie

dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Rispetto alla previsione legislativa previgente, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato. Nella precedente fattispecie era considerato che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, veniva punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società. Nella previsione attuale la condotta penalmente rilevante consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno; questo significa che il reato è oggi da un punto di vista strutturale assimilabile ai reati di pericolo, posto che incriminando la semplice condotta, senza accertare se questa abbia a sua volta procurato un evento di danno, il legislatore sta anticipando (o arretrando) la tutela penale, ritenendo sufficiente che la condotta sia stata posta in essere, e quindi abbia anche solo cagionato il pericolo dell'evento, essendo irrilevante la circostanza che l'evento si sia poi verificato oppure no. Nella precedente fattispecie, al fine di ritenere integrata la condotta tipica e dunque punire il soggetto, si doveva configurare oltre alla condotta tipica anche l'evento di danno eziologicamente connesso alla stessa. È quindi evidente l'anticipazione della tutela penale e con essa la maggiore severità con la quale il legislatore valuta oggi la fattispecie. Tale severità è però tutta apparente posto che, se così è, si impone comunque all'interprete di vagliare se la condotta sia realmente offensiva, e dunque rispetti il principio costituzionale di offensività, perché, diversamente, epurata la fattispecie dall'evento di danno ed epurata anche l'offensività della condotta, rimarrebbe unicamente l'irrilevanza del fatto perché, appunto, inoffensivo.

Cambia per l'effetto anche il bene giuridico tutelato: essendo scomparso l'evento di danno, oggetto di tutela non è più il patrimonio della società, bensì la relazione fiduciaria tra corrotto e società, nel cui ambito quest'ultimo svolge la sua attività.

Inoltre, la corruzione tra privati, tanto attiva quanto passiva, può essere realizzata per “interposta persona”, e tale interposta persona concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. a realizzare la fattispecie tipica assieme a corruttore e corrotto e quindi assieme a questi ultimi verrà punita. Invero tale inciso non è di per sé così innovativo, posto che anche nella previgente fattispecie era configurabile il concorso di persone in un reato già strutturalmente plurisoggettivo, e quindi l'eventuale interposta persona era comunque punita tramite il ricorso alla norma generale del concorso di persone.

Non è più necessaria l'individuazione di uno specifico atto commesso ovvero omissivo, e quindi si punisce anche il semplice “mettersi a libro paga”, esattamente come nel settore dei reati contro la p.a. Lo specifico atto da compiersi ovvero omettersi non rileva più da un punto di vista della materialità della condotta, bensì solo al fine di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Tra le condotte tipiche emerge anche la “sollecitazione”, oltre alla ricezione ed all'accettazione della promessa, che trova l'inevitabile corrispondente modifica del terzo comma che, accanto alla promessa ed alla

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

dazione, contempla oggi anche l’offerta. Sollecitazione ed offerta che devono essere accolte o accettate, perché altrimenti, si verserebbe nella diversa fattispecie dell’istigazione alla corruzione tra privati.

b) Istigazione alla corruzione tra privati

L’art. 2635-bis c.c. “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per inter-posta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

Il nuovo art. 2635-bis c.c. introduce una fattispecie, anch’essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- a) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzati al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l’offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- b) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

L’introduzione di questo articolo testimonia la volontà del legislatore di ampliare le condotte incriminate. La scelta era tra lasciare il 2635 c.c. e punire il tentativo di corruzione, ovvero aggiungere anche l’istigazione alla corruzione, che è cosa ben diversa. Attraverso cioè l’introduzione dell’istigazione alla corruzione si vuole rendere punibile anche il tentativo unilaterale di corruzione (che lo si ricorda, non deve sfociare nell’accordo corruttivo), che altrimenti con il solo art. 2635 c.c. non potrebbe essere punito, stante la struttura bilaterale della corruzione tra privati. Quindi la “trattativa” corruttiva può anche provenire da uno solo dei due soggetti, non necessariamente deve essere una “trattativa” attivata da entrambi (corrotto e corruttore).

c) Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter c.c. prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l’istigazione di cui al comma 2 dell’art. 2635-bis.

d) Sanzioni ex D.lgs. 231/2001

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da rea-to:

- a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- b) per l’istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

1.4.6 L'INTRODUZIONE DEI REATI DI PROCURATO INGRESSO ILLECITO E FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

La legge n. 161 del 17 Ottobre 2017, rubricata “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, modifica l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, introducendo due nuove fattispecie di reato, oltre a quella già presente, relativa all'occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e non rinnovato, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/98).

Le due fattispecie di reato introdotte dalla legge n. 161/2017 sono le seguenti:

- a) promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 286/98);
- b) favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato, al fine di trarne un ingiusto profitto (art. 12, co. 5, D.lgs. 286/98).

Le sanzioni previste per la commissione dei reati di cui all'art. 25- duodecies del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- a) In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- b) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- c) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- d) Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La norma manifesta l'intenzione del Legislatore di introdurre nel nostro sistema normativo disposizioni atte a contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina e tutte le attività illecite connesse, sanzionando soprattutto il comportamento delle società e delle imprese che svolgono abitualmente le attività illecite indicate all'art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/98.

Le disposizioni introdotte hanno l'obiettivo di indurre le imprese a revisionare la propria organizzazione interna, rafforzando – se necessario – i controlli e l'attività di monitoraggio, con il fine di scongiurare il pericolo di commissione degli illeciti su indicati.

1.4.7 L'INTRODUZIONE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La legge 20 novembre 2017, n. 167 con “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017” ha ampliato il catalogo dei reati

	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”, con il quale si prevede che:

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di con-sentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Il Legislatore, nell’intento di razionalizzare la normativa penalistica, ha poi apportato alcune ulteriori modifiche alla presente disposizione. Infatti, con il D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha abrogato l’art. 3 della legge del 13 ottobre 1975, n. 654, sostituendolo con l’art. 604 bis del codice penale.

Si precisa che il comma 3 bis dell’art. 3 della legge n. 654/1975 pare essere stato sostanzialmente sostituito dal comma 2 dell’art. 604 bis c.p.

Si ritiene inoltre applicabile anche la norma contenuta all’ultimo comma dell’art. 604 bis c.p., qualora i reati ivi disciplinati siano commessi da enti o loro unità organizzative. La disposizione disciplina la specifica fattispecie di propaganda, istigazione e incitamento - commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione - fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

L’applicabilità, nel caso concreto, di tale norma sarà oggetto di valutazione di competenti Professionisti.

In generale, si specifica che i delitti a cui si fa dunque rimando all’art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001 puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

La norma quindi punisce primariamente tutte le imprese e le società che svolgono abitualmente e regolarmente, con una certa organizzazione di mezzi, le attività illecite su indicate.

Nell’ottica di una maggior tutela della Società, si è ritenuto necessario dare concreta attuazione alle suddette modifiche normative, implementando il Codice Etico della Società con alcuni principi ispiratori, che possano fungere da guida nello svolgimento delle attività quotidiane, ed ai quali, in questa sede, si rimanda.

La legge 20 novembre 2017, n. 167 con “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017” ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”, con il quale si prevede che:

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di con-sentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La norma quindi punisce primariamente tutte le imprese e le società che svolgono abitualmente e regolarmente, con una certa organizzazione di mezzi, le attività illecite su indicate.

Le imprese e le società che più di altre sono toccate da questa modifica normativa, sono essenzialmente le testate editoriali, le imprese radiotelevisive e i gestori di siti web, che, più di altre, hanno concreta possibilità di commettere questo genere di illeciti.

Nell'ottica di una maggior tutela della Società, si è ritenuto necessario dare concreta attuazione alle suddette modifiche normative, implementando il Codice Etico della Società con alcuni principi ispiratori, che possano fungere da guida nello svolgimento delle attività quotidiane, ed ai quali, in questa sede, si rimanda.

1.4.8 LEGGE N. 30.11.2017 N. 179 (G.U. 14.12.2017) SUL C.D. "WHISTLEBLOWING" E LE CONSEGUENZE SUL MODELLO 231

Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 179 del 30 novembre 2017, disciplinante il c.d "Whistleblowing". La legge ha lo scopo di proteggere e tutelare tutti i lavoratori, che denuncino la commissione di gravi illeciti nell'ambiente di lavoro, dal rischio di subire ritorsioni o addirittura di perdere il proprio posto di lavoro a causa della denuncia.

La Legge modifica l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, che al comma 2-bis stabilisce che i Modelli debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, come modificato dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017, stabiliscono inoltre che:

- a) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- b) il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La ratio dell'intervento normativo consiste nell'incentivare determinate tipologie di condotte che promuovono più elevati standard di business ethics e di anticorruption, la cui mancanza, invece, ostacola la

creazione di valore per le imprese, prevedendo delle forme di tutela per il segnalante, atte ad impedire che eventuali conseguenze negative si riversino su di lui.

Il Legislatore in questo modo pare aver dato concreta attuazione alla tendenza a radicare una coscienza sociale all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione.

La creazione e la messa a disposizione di adeguati canali per le segnalazioni favorisce inoltre le imprese nel loro processo di autovalutazione, spingendole ad un miglioramento costante e continuo.

2. Dati della Società

2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI

Denominazione	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO – Società consortile per azioni (di seguito Società)
Sede legale ed operativa	Padova (PD) Corso Stati Uniti 14/bis, CAP 35127
Unità locali	Unità locale n. PD/4 – Padova (PD) Via della Croce Rossa 112, CAP 35129
Codice Fiscale/P.IVA	01404710285
Durata	31/12/2050

2.2 FORMA GIURIDICA

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la Società è costituita nella forma di una società consortile per azioni.

3. Descrizione dell'attività

3.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto (All. A)¹³:

“La società ha per finalità:

3.1 promuovere una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca e il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.

3.2 realizzare le condizioni per lo sviluppo del Parco Scientifico e tecnologico Galileo, nel Veneto e in particolare nelle provincie che ospitano sedi dell'Università degli studi di Padova, attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati:

¹³ All. A, Statuto della Società.

- alla crescita socio economica del territorio con particolare riferimento allo sviluppo dei rapporti tra Università, Enti pubblici territoriali, Enti di ricerca e imprese;
- all’offerta di didattica superiore raccordata al mondo della produzione;
- alla creazione di incubatori di imprese e laboratori ad alta tecnologia, di servizi di formazione, informazione e assistenza per l’innovazione, in particolare nelle piccole e medie imprese.

3.3 contribuire ad assicurare al Parco Scientifico e tecnologico Galileo le necessarie infrastrutture urbane, immobiliari, tecnologiche di trasporto e di servizio favorendo accordi di programma tra enti pubblici, favorendo ed attuando accordi consortili per la disponibilità, attraverso l’acquisto e la locazione delle infrastrutture medesime, ovvero utilizzando per gli investimenti capitale proprio.

3.4 riconoscere e scegliere i progetti, le iniziative, le strutture e le attività facenti parte del Parco, convalidandone finalità ed ambiti di competenza.

3.5 favorire la promozione, la realizzazione e lo sviluppo delle singole iniziative, entro limiti e secondo priorità identificate in un “Progetto del Parco Galileo”, approvato dalla Società e periodicamente aggiornato, anche sulla base di verifiche dello stato di avanzamento degli specifici progetti.

3.6 favorire la più opportuna ubicazione di ciascuna iniziativa allo scopo di conseguire il miglior sviluppo complessivo del Parco, in accordo con gli obiettivi espressi.

Nell’ambito del perseguimento di suddette finalità, la Società, direttamente o attraverso i soci, potrà, tra l’altro:

- a. realizzare strutture di servizi e laboratori per l’innovazione tecnologica, per l’effettuazione di ricerche, di prove, di analisi, di certificazioni e per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
- b. realizzare strutture di servizi informativi e formativi, di comunicazione e di supporto alle attività del Parco;
- c. predisporre spazi attrezzati a favore dei soci per le attività di ricerca, di servizio e di assistenza alle imprese;
- d. affittare o acquistare fabbricati, impianti o laboratori per attività di ricerca applicata e produzione di beni e servizi, nonché per la realizzazione di incubatori;
- e. promuovere iniziative di insediamento nell’ambito del Parco;
- f. vendere, locare e concedere alle imprese impianti, laboratori fabbricati e lotti di aree attrezzate;
- g. studiare ed attuare iniziative promozionali per lo sviluppo di attività innovative nelle strutture del Parco;
- h. assumere e gestire o trasferire finanziamenti e contributi pubblici e privati disponibili per la realizzazione delle iniziative previste.

3.7 la Società potrà stabilire rapporti di collegamento e/o partecipazione con consorzi, società e da altri organismi aventi per oggetto il raggiungimento di scopi analoghi. A tal fine potranno essere stipulati accordi di collaborazione generalizzati o validi per singoli temi.

3.8 la Società potrà effettuare, in via non prevalente, prestazioni di servizi anche a favore di terzi. Potrà compiere inoltre tutti gli atti utili per il raggiungimento dello scopo sociale, in forma diretta o indiretta, con operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e in via non prevalente e non nei confronti del pubblico – finanziarie”.

3.2 ATTIVITÀ DI FATTO ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

Le attività esercitate dalla Società possono essere divise in tre macro aree:

R&D DISTRICT (già area RICERCA/CONSULENZA): in questa prima area, PST Galileo opera attraverso i dipartimenti **MaTech** e **Creactive**. MaTech è il centro di innovazione e ricerca materiali di PST Galileo, che offre a qualsiasi tipologia aziendale competenze tecnico-scientifiche nel settore dei materiali innovativi, dei processi produttivi e delle metodologie per lo sviluppo di prodotti con elevato contenuto tecnologico. Creactive, è una struttura di progettazione creata da PST Galileo per supportare Imprese ed Enti con attività di servizio e di progetti di sviluppo prodotto; in particolare, propone servizi di Design strategico, Design Industriale, Concept Design, Design Development, Comunicazione, Web Design, sviluppo prodotto.

EDUCATION DISTRICT (già area FORMAZIONE): PST Galileo opera in questa area attraverso **Scuola Italiana Design SID**, un centro di formazione che propone un corso triennale di studi, a cui affianca la realizzazione di servizi alle imprese come centro di creatività per l'innovazione di prodotto. SID, nata a Padova nel 1991 con la specializzazione in design industriale, si è affermata negli anni come La Scuola delle Idee: oggi infatti l'istituto intende stimolare le capacità ideative degli studenti attraverso l'insegnamento delle metodologie creative applicate al progetto. Tali metodologie sono finalizzate alla specializzazione nel design di prodotto, con competenze allargate alla grafica (*visual design*), al web design e al packaging.

NEW BUSINESS DISTRICT (già area NUOVA IMPRESA): PST Galileo opera in questa area attraverso l'incubatore **Start Cube**¹⁴, fornendo spazi, attrezzature ed erogando una vasta gamma di servizi dedicati ad imprese startup appena costituite o in fase di costituzione che si caratterizzano per l'innovatività del prodotto o servizio offerto/da offrire. Oltre a questi servizi, PST Galileo, attraverso BAN Veneto, aiuta le startup in cerca di finanziamenti per la concretizzazione di un'idea o progetto innovativo, ad accedere ad una rete di investitori (Business Angel) associati che, dopo avere valutato la bontà del progetto, decideranno di fornire il loro supporto economico per le successive fasi di sviluppo, mettendo anche a disposizione il proprio know-how ed *asset* aziendali (reti commerciali e/o distributive).

4. Organizzazione Societaria

4.1 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto:

“L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea anche fra i non soci, che durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti”

Ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto:

“Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione, fatto salvo quanto per statuto e per legge è di competenza dell'Assemblea”

L'attuale Consiglio di amministrazione è composto di n. 6 amministratori, tutti in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016 (All. B¹⁵ e All. C¹⁶):

- Gambarotto Francesca (Presidente CdA – nomina del 25/02/2014)
- Boaretto Stefano (Vice Presidente CdA – nomina del 25/02/2014);
- Saro Roberto (Consigliere – nomina del 25/02/2014);
- Guglielmi Massimo (Consigliere – nomina del 25/02/2014);

¹⁴ L'incubatore è stato acquisito mediante Contratto di Cessione di ramo di azienda, stipulato tra PST Galileo e la Società Auxilia S.p.A., sottoscritto in data 30/03/2016 e registrato a Padova il 07/04/2016 al N. 4542 S.

¹⁵ All. B Verbale Assemblea dei Soci del 25/02/2014.

¹⁶ All. C Verbale Assemblea Ordinaria del 19/03/2015

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- Lorigiola Luca (Consigliere – nomina del 25/02/2014);
- Fabris Emiliano (Amministratore Delegato – nomina del 19/03/2015)

4.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L'art. 13.8 dello Statuto prevede che:

“La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione; essa spetta altresì ai consiglieri delegati ed ai procuratori, nei limiti del mandato loro conferito”.

Per quanto concerne il potere di rappresentanza dei consiglieri delegati si rimanda al paragrafo successivo.

4.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

L'art. 13.5 dello Statuto stabilisce che:

“Il Consiglio può delegare ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, parte dei poteri ad esso spettanti, ad esclusione delle attribuzioni non delegabili per disposizione di legge o del presente statuto”.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2014 (All. D¹⁷) al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono confermati i seguenti poteri delegati:

- chiedere e perfezionare depositi bancari ed effettuare prelevamenti sugli stessi;
- acquistare e vendere valori e titoli sia pubblici che privati al fine di investimento delle disponibilità esistenti;
- stipulare contratti con i clienti per la prestazione di servizi e la cessione di beni oggetto dell'attività della società di importo non superiore a euro 50.000,00 al netto di iva per singola operazione;
- acquistare, permutare e vendere attrezzature, macchinari, impianti nonché componenti degli stessi nel limite massimo di euro 50.000,00 al netto di iva per singola operazione;
- sottoscrivere contratti con dipendenti, esclusi i dirigenti, fissandone il trattamento economico;
- intrattenere i necessari rapporti con gli uffici del lavoro, enti previdenziali e di assicurazione obbligatoria con facoltà di delega al professionista eventualmente incaricato;
- conferire incarichi di consulenza in esecuzione di programmi specifici nel limite di spesa di euro 50.000,00 al netto di iva per ogni singolo incarico;
- riscuotere da chiunque inclusi enti sia pubblici che privati somme, mandati e ordinativi di pagamento comunque e per qualsiasi ragione emessi a favore della società, rilasciandone quietanza con scarico di responsabilità per gli uffici pagatori, con facoltà di delega per le predette attribuzioni;
- incassare, quietanzare e girare effetti cambiari, tratte, assegni, vaglia, anche per lo sconto e per l'incasso presso banche e uffici postali, con facoltà di delega per le predette attribuzioni;
- ritirare valori, corrispondenza, pacchi, vaglia presso qualsiasi ufficio postale o ferroviario o di spedizione, marittimo o aereo, rilasciando le relative ricevute e quietanze con facoltà di protestare gli eventuali danni, con facoltà di delega per le predette attribuzioni;

¹⁷ Verbale del 7/05/2014 Consiglio di Amministrazione

- assumere o disdire assicurazioni contro qualsiasi rischio nell'interesse e per conto della società con premio di importo annuo non superiore a euro 50.000,00 per singola operazione, effettuare denunce di danni e sinistri o compiere qualsiasi operazione pratica inerente e conseguente;
- chiedere concessioni di licenze e autorizzazioni ad amministrazioni pubbliche in genere;
- compiere ed autorizzare qualsiasi operazione presso gli uffici doganali, uffici privati e pubblici in genere per il compimento e perfezionamento degli atti relativi alle facoltà concesse nella presente elencazione;
- rappresentare la società presso gli uffici fiscali, commissioni tributarie di ogni grado con facoltà di sottoscrivere dichiarazioni, concordati, ricorsi e memorie nonché di nominare procuratori;
- firmare la corrispondenza, fatture, denunce, dichiarazioni e documenti ordinari d'ufficio che rientrino nell'espletamento delle sopra indicate attribuzioni inclusa la sottoscrizione dei benestare bancari e di tutti gli atti relativi ad importazioni ed esportazioni;"

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2015 (All. E¹⁸) all'**Amministratore delegato** vengono conferiti con firma autonoma e disgiunta la rappresentanza sociale nei limiti dei seguenti poteri delegati:

- a) stipulare contratti di vendita per la prestazione di servizi e la cessione di beni oggetto dell'attività della società di importo non superiore a euro 50.000,00 al netto di iva per singola operazione, definendone le condizioni e termini compresa la deroga di competenza del foro naturale in caso di controversia;
- b) acquistare, permutare e vendere attrezzature, macchinari, impianti e loro componenti nonché ogni altra attività, diritto immateriale o utilità nel limite massimo di euro 50.000,00 al netto di iva per ogni singola operazione;
- c) stipulare ogni tipo di contratto, accordo o convenzione necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale nel limite massimo di euro 50.000,00 al netto di iva per ogni singola operazione;
- d) gestire le risorse umane dal punto di vista organizzativo, disciplinare ed economico, in accordo con il Presidente e nei limiti del budget; intrattenere i rapporti con gli uffici del lavoro, enti previdenziali e di assicurazione obbligatoria con facoltà di delega al professionista eventualmente incaricato;
- e) conferire incarichi di consulenza in esecuzione di programmi specifici nel limite di spesa di euro 50.000,00 al netto di iva per ogni singolo soggetto e per singolo incarico;
- f) riscuotere da chiunque inclusi enti sia pubblici che privati somme, mandati e ordinativi di pagamento comunque e per qualsiasi ragione emessi a favore della società, rilasciandone quietanza con scarico di responsabilità per gli uffici pagatori, con facoltà di delega delle predette attribuzioni;
- g) incassare, quietanzare e girare effetti cambiari, tratte, assegni, vaglia, anche per lo sconto e per l'incasso presso banche e uffici postali, con facoltà di delega delle predette attribuzioni;
- h) ritirare valori, corrispondenza, pacchi, vaglia, documento o titolo presso qualsiasi ufficio postale e ferroviario o di spedizione, marittimo o aereo, rilasciando le relative ricevute e quietanze con facoltà di protestare gli eventuali danni, con facoltà di delega delle predette attribuzioni;
- i) assumere o disdire assicurazioni contro qualsiasi rischio nell'interesse e per conto della società con premio di importo annuo non superiore a euro 50.000,00 per singola operazione, effettuare denunce di danni e sinistri e compiere qualsiasi operazione pratica inerente e conseguente compresa l'accettazione e la definizione del danno nei limiti dell'importo suddetto;
- j) chiedere concessioni di licenze e autorizzazioni ad amministrazioni pubbliche in genere;
- k) compiere ed autorizzare qualsiasi operazione presso gli uffici doganali, uffici privati e pubblici in genere per il compimento e perfezionamento degli atti relativi all'esercizio dell'attività sociale e nei limiti di importo di euro 50.000,00 per singola operazione qualora costituiscano il sorgere di obbligazioni a carico della società, con facoltà di delegare a terzi dette operazioni;
- l) rappresentare la società presso gli uffici fiscali, commissioni tributarie di ogni grado con facoltà di sottoscrivere dichiarazioni fiscali, concordati, ricorsi e memorie nonché di nominare procuratori;

¹⁸ Verbale n. 2/2015 Consiglio di Amministrazione di PST Galileo del 19/03/2015.

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- m) firmare la corrispondenza, fatture, denunce, dichiarazioni e documenti ordinari d'ufficio che rientrino nell'espletamento delle sopra indicate attribuzioni inclusa la sottoscrizione dei benestare bancari e di tutti gli atti relativi ad importazioni ed esportazioni;
- n) firmare offerte, accordi e contratti scritti per la fornitura da parte del PST Galileo di prodotti e servizi a provati, enti, e istituzioni e firmare la documentazione relativa alla consegna e rendicontazione di tali prodotti e servizi ai suddetti soggetti committenti;
- o) eseguire pagamenti e compiere ogni operazione anche di disposizione e di utilizzo delle aperture di credito sui conti correnti della società nei limiti dei poteri di spesa delegati per singola operazione, escluse le facoltà di richiedere aperture di credito o ampliamenti di quelle concesse”.

4.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO

L'art. 14.1 dello Statuto prevede che:

“ Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica”.

I 5 membri che attualmente compongono il Collegio Sindacale sono stati tutti nominati in data 25/02/2014 e sono tutti in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016. Essi sono:

- Tosato Stefano (Presidente del Collegio Sindacale);
- Calore Fabio (Sindaco);
- Sambin De Norcen Francesca (Sindaco);
- Cavinato Barbara (Sindaco supplente);
- Aglialoro Elena (Sindaco supplente);

L'art 15 dello Statuto prevede che:

“Nei casi previsti dalla legge la società dovrà istituire un organo di controllo contabile nominato dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale. Ad esso si applicano gli artt. da 2409 bis a 2409 septies del C.C.”

Con delibera del 23/05/2016 l'Assemblea ha conferito il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale in carica.

4.5 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

L'art. 11 dello Statuto prevede che:

“Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale”.

4.6 RAPPORTI CON SOCIETÀ TERZE

La Società ha diversi soci e titolari di diritti su azioni e quote, pubblici e privati, così identificati:

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI PADOVA 00654100288	76.534	765.340,00	41,07 %	proprietà'
COMUNE DI PADOVA 00644060287	21.899	218.990,00	11,75 %	proprietà'
VI HOLDING S.R.L. 03856480276	21.899	218.990,00	11,75 %	proprietà'
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA 80006510285	21.899	218.990,00	11,75 %	proprietà'
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 92057140284	21.899	218.990,00	11,75 %	proprietà'
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI VICENZA 80000330243	10.949	109.490,00	5,88 %	proprietà'
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI TREVISO 80009550262	10.949	109.490,00	5,88 %	proprietà'
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI BELLUNO 00204700256	219	2.190,00	0,12 %	proprietà'
DELTA CO. S.R.L. 00013900287	22	220,00	0,01 %	proprietà'
ABB S.P.A. 00736410150	22	220,00	0,01 %	proprietà'
STUDIO SYNTHESIS SISTEMI AVANZATI S.R.L. 00915890248	22	220,00	0,01 %	proprietà'
ASTRA GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02134830286	22	220,00	0,01 %	proprietà'
CEM S.P.A. 05585160012	22	220,00	0,01 %	proprietà'
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 00742430283	1	10,00	< 0,005 %	proprietà'

4.7 LA CONTRIBUZIONE DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 6.1. dello Statuto “è fatto obbligo ai soci [...] di versare i contributi in danaro, se e come previsti dall'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2615-ter, 2 c.c., fermo restando che per i soci enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica tale obbligo non sussiste e il versamento di eventuali contribuzioni è comunque subordinato a deliberazione dei rispettivi organi competenti;”.

Ad oggi, i Soci non versano alcun contributo.

5. Struttura aziendale


5.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ

Attualmente, presso la Società sono occupati n. 12 dipendenti.

5.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

L'organico della Società è distribuito in diverse Aree di lavoro e competenze:

ORGANIGRAMMA PST GALILEO



(Organigramma aggiornato a settembre 2018)

6. Storia dell'Impresa

6.1 LA STORIA

La realizzazione di un "parco scientifico" come obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio iniziò ad interessare gli Enti e le Istituzioni di Padova sino dalla seconda metà degli anni '80, allo scopo di assicurare anche al sistema delle piccole e medie imprese l'accesso al sistema di conoscenze derivante dagli ambiti della ricerca.

In particolare, la Camera di Commercio e l'Università di Padova in quegli anni avevano assunto alcune iniziative concrete per avviare la prima fase attuativa del progetto di Parco Scientifico, attraverso la costituzione del Consorzio Padova Ricerche (1987) e dell'Azienda Speciale Tecnopadova (1988).

Negli stessi anni in Italia il tema delle strutture dedicate alla diffusione dell'innovazione iniziava ad interessare l'intero territorio nazionale, con la nascita dei primi Parchi Scientifici italiani.

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

La Camera di Commercio e l'Università di Padova, in collaborazione con altri soggetti interessati allo sviluppo dell'iniziativa tra cui il Comune di Padova ed il Consorzio ZIP, presentarono nel 1992 all'Unione Europea, nell'ambito del bando SPRINT, il primo progetto di fattibilità del Parco Scientifico.

Dalle indicazioni di quel documento prese avvio la realizzazione del Centro Innovazione, inaugurato nel 1994, che costituì il primo nucleo operativo del Parco Scientifico e sede del Consorzio Padova Ricerche e dell'Azienda Speciale Tecnopadova.

All'interno del Centro Innovazione venne realizzato anche il primo incubatore di impresa attivo nel Veneto, che negli anni 1994-2003 ha ospitato "a rotazione" oltre 30 tra nuove imprese, laboratori e centri di ricerca.

La Società Consortile per Azioni Parco Scientifico e Tecnologico Galileo fu in seguito fondata il 18 luglio 1997.

I primi Soci fondatori furono Camera di Commercio di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Veneto Innovazione SpA e la Società Tormene SpA.

Nel 1998 si avviava l'attività operativa del PST Galileo, con le prime esperienze di audit tecnologico presso una selezione di imprese industriali.

Queste prime attività, supportate dai finanziamenti previsti dalla Regione Veneto all'interno della Legge 36, miravano a definire i modi e i temi in cui si esprime la domanda di innovazione delle imprese, e le metodologie applicabili per l'analisi e la risposta a tale domanda, sia nel caso di singole imprese che di interi distretti produttivi.

Nel periodo 1998-2000 il PST Galileo raccoglie, attraverso questa attività, una significativa casistica che mostra i limiti di approccio delle piccole e medie imprese ai problemi dell'innovazione, e la sostanziale estraneità della maggior parte di queste alle principali reti e circuiti di innovazione nazionali ed internazionali. Accanto a queste attività, il Parco avvia i primi progetti di collaborazione con l'Università di Padova, per la valorizzazione delle attività dei laboratori di prova e ricerca applicata (SIL) e per lo sviluppo di alcuni progetti di ricerca "di sistema", attuando iniziative che rappresentano in assoluto alcune tra le prime esperienze strutturate di collaborazione Università-Impresa su progetti di innovazione.

Nel giugno 2001 avviene la fusione tra le attività del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo e quelle dell'Azienda Speciale Tecnopadova.

L'unificazione delle attività del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo con quelle dell'Azienda Speciale Tecnopadova, avvenuta a seguito di una cessione di ramo d'azienda concretatasi nel giugno del 2001, ha consentito a Galileo di organizzare un'offerta di servizi modellata sul percorso ideale che riassume le fasi più importanti dell'innovazione, che si è protratta fino ad oggi.

Nel 2004 il PST Galileo ha lasciato la sede di Corso Spagna per trasferirsi nei locali di Corso Stati Uniti. La funzione di "incubazione di impresa", in accordo con l'Università di Padova, è stata quindi destinata ad un diverso progetto: "Start Cube" gestito da Fondazione Cassa di Risparmio e Università di Padova, in collaborazione con il PST Galileo (invitato permanente al Consiglio Direttivo di Start Cube).

Nel 2016 il progetto Start Cube è stato definitivamente acquisito dal PST Galileo mediante cessione di ramo d'azienda da parte della Società Auxilia S.p.a.

Ad oggi, pertanto l'attività del Parco si muove in una triplice direzione: quella della formazione (con SID, Scuola Italiana Design), quella della Consulenza (tanto in tema di Design che di Materiali) e quella in favore delle Nuove Imprese (grazie appunto all'acquisto Start Cube).

6.2 CERTIFICAZIONI

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

La Società non è titolare di un Sistema di Gestione qualità certificato secondo gli standard ISO 9001, tuttavia ha formalizzato e attua un proprio Sistema di Gestione della qualità articolato in manuale, procedure e registrazioni per quanto concerne tutta l'attività inerente la formazione svolta dalla Scuola Italiana Design.

Tale sistema è puntualmente richiamato e aggiornato ai fini dell'accreditamento dell'Organismo di Formazione, in ottemperanza ai requisiti richiesti dalla Regione Veneto.

6.3 POLITICA STRATEGICA D'IMPRESA E MODELLO 231 INTEGRATO

L'Organo dirigente attesta che la politica d'impresa della Società è volta alla realizzazione dell'oggetto sociale mediante una gestione trasparente e corretta delle attività, ispirata ed attenta al rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti, oltre che ai principi fondamentali di etica degli affari.

Una tale politica d'impresa, idonea a garantire un'immagine di serietà ed affidabilità della Società sul mercato nazionale ed internazionale, può essere realizzata solo attraverso una fattiva collaborazione di tutti i soggetti che operano all'interno della stessa e per suo conto, a partire dai soggetti di vertice, per arrivare a ciascun dipendente, prestatore di lavoro e collaboratore esterno.

L'Organo dirigente intende pertanto dotare la Società di un'organizzazione in grado di instaurare all'interno della propria struttura una solida "cultura" della legalità e della trasparenza, implementando sistemi di controllo sulla conformità dei comportamenti tenuti e di strumenti sanzionatori per imporre a ciascun soggetto di adeguarsi alla politica d'impresa.

L'Organo dirigente intende altresì divulgare la propria politica, rendendo noto, all'interno ed all'esterno della Società, il fatto che la stessa condanna ogni comportamento, a qualsiasi fine posto in essere, che possa costituire violazione a norme di legge e regolamentari o comunque che possa porsi in conflitto con i principi di sana, corretta e trasparente gestione dell'attività.

L'Organo dirigente ritiene inoltre che la gestione strategica dell'impresa non possa prescindere da un'organizzazione che vigili concretamente sui rischi della non corretta applicazione delle norme vigenti, soprattutto in un'ottica di prevenzione per i rischi che possono incidere sull'organizzazione della struttura societaria, sulla gestione nella legalità delle varie attività dirette alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Il rischio reato è un fattore di grave pericolo non solo per i costi imprevisti, spesso assai elevati, ma in quanto causa di responsabilità per amministratori, dipendenti e spesso anche per i collaboratori tecnico-professionali sia sul piano economico-civile, sia sul più gravoso piano della responsabilità penale.

Sono note le conseguenze negative anche per l'impresa sia per la responsabilità civile solidale, sia per le conseguenze indirette dovute a procedimenti penali, sequestri ed altre misure cautelari, che in ogni caso comportano un danno all'immagine dell'impresa.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 ha poi mutato l'orizzonte, introducendo una nuova forma di responsabilità definita "amministrativa" che, pur presentandosi con numerosi connotati di sostanza e procedura penalistica, nella realtà giuridica è un "*tertium genus*", una vera e propria responsabilità diretta ed autonoma della Società per colpa di organizzazione. Quest'ultima infatti ne risponde con il proprio capitale sociale in aggiunta ed indipendentemente dalla responsabilità penale e/o civile dei propri soggetti apicali e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza per il reato presupposto che sia stato tentato o consumato.

In considerazione della previsione normativa, art. 45 D.Lgs. 231/01, che fin dalla fase delle indagini preliminari permette al Pubblico Ministero di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, si rende necessario valutare con attenzione le probabilità che nell'esercizio delle attività possano essere commessi reati presupposto inclusi nel D.Lgs. 231/01, soprattutto dopo l'ingresso dei reati colposi connessi ad inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08.

Appare opportuno provvedere alla salvaguardia della Società dalle ripercussioni che la medesima potrebbe subire dall'applicazione di misure cautelari interdittive nel caso di commissione dei reati presupposto, per le conseguenze gravi sulla prosecuzione dell'attività di impresa, senza dimenticare le responsabilità penali a carico delle persone fisiche che commettono il reato.

L'Organo dirigente è a conoscenza che l'adozione del Modello 231 integrato non è un obbligo di legge per la Società, ma un "onere", essendo data facoltà all'Organo dirigente stesso, quindi al soggetto di vertice che ne ha i poteri, di adottarlo e di darne attuazione secondo norma, per poterne trarre i molti effetti utili. Infatti, il Decreto legislativo nell'intenzione del legislatore delegato, come si evince dalla stessa Relazione Ministeriale, tende a costituire un "*monito*" indirizzato alla Società.

L'Organo dirigente ritiene che tra i propri compiti, disciplinati dal Codice Civile, rientri espressamente anche quello di valutare se dotare o meno la Società del Modello 231 integrato e quindi successivamente di procedere alla formalizzazione ed attuazione dei protocolli di prevenzione del Modello.

L'Organo dirigente ritiene altresì essenziale dare applicazione alla normativa ed attuare il Modello di Organizzazione e Gestione integrato con l'art. 30 D.Lgs. 81/08, con relativo programma di implementazione continua adeguato all'attualità dell'andamento e sviluppo delle attività dell'impresa, disponendo di attuare nel tempo le eventuali ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di nuove disposizioni normative in materia o variazione dei rischi reato nell'impresa.

L'Organo dirigente ha ritenuto il Modello 231 Integrato, il migliore strumento di Organizzazione e di Gestione nel quale formalizzare la propria politica d'impresa, perseguendo le finalità della massima informazione e formazione *ad hoc* di tutti i soggetti che operano per la Società ed altresì per curare i rapporti con i collaboratori esterni in un'ottica di "cultura" della legalità. Il Modello 231 Integrato è pertanto considerato uno strumento utile per poter controllare il rispetto di tale politica, assicurandone l'effettiva attuazione, anche attraverso la previsione di sanzioni per i comportamenti difformi rispetto ai protocolli per la prevenzione dei reati presupposto che costituisce l'obiettivo del Modello 231 Integrato.

7. Fonti normative

7.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite**, contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006
- **Convenzione delle Nazioni Unite**, contro la Corruzione Merida del 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005

	
	27 Marzo 2019 – Rev. 02
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08

- **Foreign Corrupt Practices Act**, (di seguito “FCPA”) del 1997 (con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998)
- **Bribery Act**, una legge anti-corrruzione che si applica ad Enti e Società (“*commercial organizations*”) inglesi operanti sia all’interno sia fuori dal Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito

7.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D’IMPRESA

- **L. 300/2000 art. 11**, (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica)
- **D.Lgs. 231/2001**, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
- **Codice Civile Libro V Titolo V capo IV c.c.**, Delle Società
- **L. 409/2001**, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro
- **D.Lgs. 61/2002**, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell’art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366
- **D.Lgs. 6/2003**, Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
- **L. 7/2003**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno
- **L. 228/2003**, Misure contro la tratta di persone
- **D.Lgs. 310/2004**, Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia
- **L. 62/2005**, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004
- **L. 38/2006**, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet
- **L. 146/2006**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
- **D.Lgs. 152/2006 art. 137**, Tutela delle acque
- **D.Lgs. 152/2006 art. 256, 258, 259 e 260**, Gestione dei rifiuti
- **D.Lgs. 152/2006 art. 257**, Bonifica dei siti inquinati
- **D.Lgs. 152/2006 art. 279**, Tutela dell’aria
- **L. 549/1993 e ss. mm. ii.**, Tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente
- **D.Lgs. 231/2007**, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- **D.Lgs. n. 162 del 10 agosto 2007**, e ss. mm. ii. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

- **L. 48/2008**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **D.Lgs. 81/2008 art. 2 lett. dd)**, Definizione di “Modello di Organizzazione e di Gestione”
- **D.Lgs. 81/2008 art. 300**, Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **D.Lgs. 81/2008 art. 30**, Modelli di Organizzazione e di Gestione
- **D.Lgs. 81/2008 art. 16**, Delega di funzioni
- **L. 94/2009**, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **L. 99/2009**, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia
- **L. 116/2009**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- **L. 121/2011**, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
- **L. 183/2011**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
- **D.Lgs. 109/2012**, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- **L. 190/2012**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **DPR 27 gennaio 2012, n. 43**, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra **L. 186/2014**, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di Autoriciclaggio
- **L. 68/2015**, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
- **L. 69/2015**, Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **L. 199/2016** Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
- **L. 38/2017**, rubricata “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”
- **L. 161/2017**, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- **L. 167/2017**, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017

- **L. 179/2017**, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **D.lgs. 21/2018**, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate**
- **DGR Veneto** 2120/2015
- **Linee Guida** di cui al Decreto Direttoriale n. 581 del 19/05/2016